



FEDERCHIMICA  
CONFINDUSTRIA

**AISA**

Associazione nazionale imprese salute animale

# STATUTO

APRILE 2013

Atto costitutivo – 27 novembre 1986

Modificato dall'Assemblea:

- 20 settembre 1989
- 7 febbraio 1991
- 18 febbraio 1993
- 16 marzo 1994
- 26 marzo 1996
- 4 novembre 1998
- 20 aprile 2004
- 19 aprile 2005
- 22 febbraio 2007

Modificato mediante Referendum il 28 novembre 2007

Modificato dall'Assemblea:

- 22 maggio 2008
- 20 maggio 2010
- 18 aprile 2013

# I N D I C E

## TITOLO I

### **COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI**

*Pagina*

- Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
- Art. 2 - Sede	1
- Art. 3 - Scopi	1

## TITOLO II

### **SOCI**

- Art. 4 - Requisiti	2
- Art. 5 - Ammissione	3
- Art. 6 - Diritti dei soci	4
- Art. 7 - Obblighi - Durata	4
- Art. 8 - Contributi	5
- Art. 9 - Sanzioni	5
- Art. 10 - Cessazione della qualifica di socio	6

## TITOLO III

### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 11 - Organi	7
- Art. 12 - Assemblea	7
- Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	8
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	8
- Art. 15 - Costituzione, Deliberazione dell'Assemblea	9
- Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e Verbale	10
- Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	10
- Art. 18 - Commissione Direttiva	10
- Art. 19 - Riunioni della Commissione Direttiva	11
- Art. 20 - Attribuzioni della Commissione Direttiva	12
- Art. 21 - Comitato di Presidenza	13
- Art. 22 - Riunioni del Comitato di Presidenza	14
- Art. 23 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza	15
- Art. 24 - Presidente	15
- Art. 25 - Vice Presidenti	17

	<i>Pagina</i>
- Art. 26 - Comitato Deontologico	17
- Art. 27 - Disposizioni generali sulle cariche	18
- Art. 28 - Direttore	19

#### **TITOLO IV**

##### ***RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET***

- Art. 29 - Rendiconto Consuntivo e Budget	19
--	----

#### **TITOLO V**

##### ***MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE***

- Art. 30 - Modificazioni statutarie	20
- Art. 31 - Scioglimento	20

#### **TITOLO VI**

##### ***NORME FINALI***

- Art. 32 - Adeguamento	21
- Art. 33 - Norma di rinvio	21

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI**

#### **Art. 1**

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

È costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Nazionale delle imprese della salute animale in forma abbreviata AISA.

AISA può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di AISA.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

L'Associazione si articola nei seguenti settori merceologici:

- Prodotti destinati all'uso nel mangime;
- Prodotti e medicinali destinati agli animali.

#### **Art. 2**

### **SEDE**

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

#### **Art. 3**

### **SCOPI**

All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore della salute animale;
  - b) la tutela degli interessi delle imprese associate e dell'immagine dei settori di cui all'art. 1;
  - c) l'assistenza sul piano tecnico - economico delle imprese associate.
- L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore della salute animale, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque dovranno con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie per la salute animale;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'allevamento, del consumatore di derrate di origine animale e dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore atto ad assicurare e migliorare la salute degli animali;
- d) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice Etico di Autodisciplina allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante;
- h) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria - che costituiscono parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi della Federazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 4**

### **REQUISITI**

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, le imprese sotto qualsiasi forma costituite che svolgono in Italia attività di produzione e/o ricerca di prodotti e

tecnologie destinate ai settori merceologici di cui all'art.1, nonché le imprese operanti in Italia che appartengono ai gruppi industriali che svolgono in Italia le attività sopra definite.

Possono aderire all'Associazione, le imprese sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività merceologiche rientrino tra quelle dei settori di cui all'art. 1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci *ordinari*:

- a) le imprese che svolgono in Italia attività di produzione e/o ricerca di prodotti e tecnologie destinate ai settori merceologici di cui all'art.1;
- b) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- c) le imprese le cui attività industriali esercitate in Italia sono affini a quelle dei settori di cui all'art. 1; ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti organizzativi delle Associazioni di categoria confederate e delle Associazioni di Settore federate.

Sono soci *aggregati*:

- d) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- e) le imprese di servizi orientate verso i settori merceologici di cui all'art. 1: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci ordinari non possono aderire all'Associazione come soci aggregati.

I soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione

L'adesione delle imprese di cui alle precedenti lettere d), e) è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

## **Art. 5**

### **AMMISSIONE**

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art.1 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.

L'adesione all'associazione è contestuale ed obbligatoria all'adesione a Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nello Statuto di Federchimica e nel Codice Etico confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare l'esistenza dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. "Ammissione" dello Statuto della Federazione.

## **Art. 6**

### **DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Federazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

## **Art. 7**

### **OBBLIGHI – DURATA**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. "Obblighi, durata" 6 dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30.

## **Art. 8**

### **CONTRIBUTI**

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

L'Assemblea può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi per la copertura di costi riferentesi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

## **Art. 9**

### **SANZIONI**

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive in Aisa;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di FEDERCHIMICA - AISA, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) sospensione dell'impresa dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa di Federchimica e dell'Associazione compresa la partecipazione all'Assemblea di Aisa e la decadenza da eventuali cariche federative dei suoi esponenti. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- f) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

Per la sanzione di cui alla lettera f) è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Le delibere di proposta di cui alla lettera f) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di socio" dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da AISA.

## **Art. 10**

### **CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva, per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Sistema, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna alla Federazione.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;

- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 11**

##### **ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Comitato Deontologico.

##### **Art. 12**

##### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega. Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone in Assemblea di voti, in ragione degli addetti e del fatturato, secondo le seguenti tabelle:

- a) in base agli addetti:
  - fino a 300 addetti 15 voti;
  - ogni ulteriori 100 addetti 1 voto;
- b) in base al fatturato le imprese sono ripartite nelle seguenti fasce di fatturato. I dati sono espressi in Euro (€):
  - fatturato fino a 5.000.000: 26 voti;
  - fatturato da 5.000.001 a 10.000.000: 35 voti;
  - fatturato da 10.000.001 a 15.000.000: 45 voti;
  - fatturato da 15.000.001 a 20.000.000: 55 voti;
  - fatturato da 20.000.001 a 30.000.000: 65 voti;
  - fatturato da 30.000.001 a 40.000.000: 75 voti;
  - fatturato da 40.000.001 a 50.000.000: 85 voti;
  - fatturato da 50.000.001 a 60.000.000: 95 voti;

- fatturato da 60.000.001 a 70.000.000: 105 voti;
- fatturato da 70.000.001 a 90.000.000: 115 voti;
- fatturato da 90.000.001 a 120.000.000: 125 voti;
- fatturato oltre 120.000.000: 135 voti;

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

### **Art. 13**

#### **ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio; il bilancio della Federazione
- b) in via straordinaria :
  - su invito del Presidente di Federchimica;
  - su iniziativa del Comitato di Presidenza
  - su delibera della Commissione Direttiva;
  - su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci. La richiesta da parte dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.  
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
  - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 14**

#### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera della Commissione Direttiva, oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma del di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

Su delibera della Commissione Direttiva, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica e secondo le modalità previste dall'art. 30 del presente Statuto.

## **Art. 15**

### **COSTITUZIONE, DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli art. 30 e 31.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

#### **Art. 16**

##### **PRESIDENTE, SEGRETARIO DELLA ASSEMBLEA E VERBALE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

#### **Art. 17**

##### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima della attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 24;
- c) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti ciascuno in rappresentanza di uno dei Settori di cui all'art. 1;
- d) eleggere i Componenti la Commissione Direttiva secondo le modalità previste dall'art. 18;
- e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- f) approvare i contributi;
- g) approvare e modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 30;
- h) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall' art. 31;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

#### **Art. 18**

##### **COMMISSIONE DIRETTIVA**

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;

- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
- d) da undici componenti eletti dalla Assemblea.

Qualora venga eletto un rappresentante dell'impresa a cui appartiene il Past President, quest'ultimo decade da componente la Commissione Direttiva e viene cooptato il primo dei votati risultato non eletto.

I componenti elettivi la Commissione Direttiva durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Ciascun socio vota per non più di tre quinti dei candidati eligendi.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione; i componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Presidente.

I componenti la Commissione Direttiva non rappresentano gli interessi dell'impresa cui appartengono ma la collettività delle imprese aderenti.

## **Art. 19**

### **RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA**

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

## **Art. 20**

### **ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA**

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) tutelare gli interessi specifici dei settori di cui all'Art. 1 assicurandone il coordinamento, al fine di dare indirizzo organico all'azione associativa;
- c) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 24;
- d) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera f) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico alla azione associativa;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Comitato di Presidenza, secondo quanto previsto dall'art. 21;
- f) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni

- pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- g) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget, predisposto dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
  - h) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
  - i) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
  - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria, in sede straordinaria e da svolgersi per referendum in base agli art. 13 e 30;
  - k) deliberare l'organico dell'Associazione;
  - l) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
  - m) esaminare entro il mese di dicembre di ogni anno il piano operativo di attività dell'anno successivo, predisposto dal Comitato di Presidenza;
  - n) eleggere il Comitato Deontologico secondo quanto previsto dall'art. 26;
  - o) approvare Codici comportamentali applicativi;
  - p) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
  - q) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
  - r) delegare e revocare specifiche funzioni al Comitato di Presidenza;
  - s) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 21.

## **Art. 21**

### **COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
- d) da due componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

E' facoltà del Presidente convocare di volta in volta, a seconda dei temi trattati, esperti identificati tra i rappresentanti delle imprese associate.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore di cui all'art. 1 e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

## **Art. 22**

### **RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o se ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso spedito almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente il Comitato o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

### **Art. 23**

#### **ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- d) predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno il piano operativo di attività dell'anno successivo;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. "Disposizioni generali sulle cariche" e "Personale" dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame della Commissione Direttiva.

### **Art. 24**

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione di designazione informa la Commissione Direttiva sulle indicazioni emerse, sulle quali l'Assemblea decide a scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate. Devono comunque essere sottoposte al voto dell'Assemblea quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando uno o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce a tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza della Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina dei Vice Presidenti ciascuno in rappresentanza di uno dei settori di cui all'art. 1 comma 3.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente delegato, all'altro Vice Presidente o a altri componenti il Comitato di Presidenza o la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito delle normale attività operativa.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico dell'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto dagli artt. "Disposizioni generali sulle cariche" e "Personale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera f) del presente Statuto nonché l'assunzione, il trattamento economico e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera k).

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente sovrintende alla gestione economico-finanziaria e riferisce alla Commissione Direttiva.

Il Presidente, o in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente delegato, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato; in assenza anche quest'ultimo il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. "Giunta" dello Statuto della Federazione.

## **Art. 25**

### **VICE PRESIDENTI**

I Vice Presidenti sono due - di cui uno Delegato ai sensi dell'art. 17, lettera c) - eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea e ciascuno di essi è rappresentante di uno dei Settori di cui all'art. 1 comma 3.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

In caso di assenza, o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Venendo a mancare un Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del Presidente.

## **Art. 26**

### **COMITATO DEONTOLOGICO**

Il Comitato Deontologico è composto da tre componenti, eletti dalla Commissione Direttiva tra i rappresentanti delle imprese associate e scelti anche al di fuori dei Rappresentanti delle Imprese Associate.

Il Presidente dell'Associazione propone, tra i tre componenti eletti, il Presidente del comitato stesso.

Il Comitato Deontologico dura in carica tre anni, è rieleggibile e decade in concomitanza con il Presidente dell'Associazione.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto previa nomina di due scrutinatori scelti tra gli stessi componenti della Commissione Direttiva.

Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice Etico di Autodisciplina dell'Associazione, che fa

parte integrante del presente Statuto e ad altri Codici applicativi approvati dalla Commissione Direttiva.

Il Presidente del Comitato Deontologico riferisce alla Commissione Direttiva almeno due volte all'anno sull'andamento della attività del Comitato.

Il Comitato si attiva ogni qual volta pervengano segnalazioni in Associazione.

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio.

Il Comitato si può avvalere di esperti identificati tra i rappresentanti delle imprese associate o di consulenti esterni, anch'essi esplicitamente vincolati al segreto professionale; eventuali costi collegati a questi ultimi devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente dell'Associazione.

A conclusione dei propri accertamenti, il Comitato Deontologico, le cui decisioni sono assunte sulla base della normativa statutaria e secondo i criteri di deontologia associativa, procede all'archiviazione delle segnalazioni o presenta alla Commissione Direttiva le proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Funge da segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione.

## **Art. 27**

### **DISPOSIZIONE GENERALI SULLE CARICHE**

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e di Vice Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

## **Art. 28**

### **DIRETTORE**

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente di Aisa, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera f) del presente Statuto e dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera k) del presente Statuto e dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore partecipa, con facoltà di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni dei settori di cui all'art. 1 e a quelle degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da segretario nell'Assemblea, nelle riunioni della Commissione Direttiva, del Comitato di Presidenza e del Comitato Deontologico.

Il Direttore dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni Centrali della Federchimica in merito alle iniziative e alla attività dell'Associazione.

## **TITOLO IV**

### **RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

#### **Art. 29**

### **RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e alla approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

## **TITOLO V**

### **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 30**

##### **MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le modifiche del presente Statuto, attuabili in armonia con lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai Soci che in sede di votazione, anche di referendum, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 31**

##### **SCIoglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibererà validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 32**

### **ADEGUAMENTO**

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

#### **Art. 33**

### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federchimica.